



FISCO E PATRIMONIO, IVA

Sul contratto di soccida l'Agenzia delle entrate è inesorabilmente conservatrice

di Alberto Tealdi

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

Con quella che pare più voler essere **una lectio sul contratto di soccida**, l'Agenzia delle entrate è intervenuta, in **tema di Iva e imposte dirette**, in merito **all'attività agricola di allevamento** condotta in forma associata per il tramite di **contratto di soccida ex articoli 2170 e ss., cod. civ.**

La recente [**risposta a interpello n. 134/E dello scorso 18.6.2024**](#), nasce da un interpello con il quale, nell'ambito di un **contratto di soccida non monetizzata**, l'istante, soggetto soccidante, chiede il trattamento da applicarsi alla mera **rivendita al macello dei capi acquistati dal soccidario** consistenti nella propria **quota di riparto**. L'istante richiede il corretto trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, prospettando che tale **modus operandi** consenta di far rientrare l'acquisto dei capi e la successiva rivendita **nell'ambito dell'articolo 32, Tuir o nell'articolo 56, comma 5, Tuir**, nel caso di capi eccedenti, oltre che consentire **l'applicazione del regime speciale Iva**, ex [**articolo 34, D.P.R. 633/1972**](#) anche alla **rivendita dei capi**.

Nell'elaborata risposta l'Amministrazione finanziaria giunge alle conclusioni che, già sin dalla **circolare n. 32/E/1973**, ha sempre portato avanti, vale a dire che nel **contratto di soccida monetizzata**, peraltro non oggetto dell'interpello, **l'operazione è fuori dal campo di applicazione dell'Iva** e il soggetto soccidario **non può detrarre l'Iva assolta a monte sugli acquisti**, in quanto non pone in essere attività assoggettate a Iva a valle, così come, peraltro, confermato più volte dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8727/2013, sentenza n. 14791/2015 e sentenza n. 21491/2005) ed, altresì, dal Parlamento, con la risposta a interrogazione parlamentare del 25.2.2015, n. 5-04812. A nulla è valsa la più **recente pronuncia della Suprema Corte** (sentenza n. 15764/2023), peraltro citata nella risposta in commento, che aveva aperto alla **detrarribilità dell'Iva da parte del soggetto soccidario**, in quanto per i giudici si trattava di una circostanza che attiene i rapporti interni, ma che **non pregiudica la natura Iva e di imprenditore del soggetto soccidario**. Considerato che la digressione sulla detraibilità dell'imposta è stata una licenza dell'Amministrazione finanziaria, in quanto **non richiesta nell'istanza**, ci si aspettava un'apertura in tale senso e non l'arroccarsi su una posizione, ormai conosciuta, che non si sentiva la necessità venisse ribadita. Poteva, invece, essere di interesse una **pronuncia sull'aspetto Iva dell'immediata rivendita dei capi**



acquistati dal soccidario, così come richiesto, in quanto questi sono sì prodotti agricoli di cui alla [**Tabella A, Parte I, D.P.R. 633/1972**](#), ma **non derivano dall'esercizio di un'attività agricola**, di cui all'articolo 2135, cod. civ., bensì **da un'attività di natura commerciale**, di acquisto e mera rivendita, pertanto da **assoggettarsi a regime Iva ordinario**.

Dal punto di vista delle imposte dirette, stante anche in questo caso una posizione assolutamente conforme alla [**circolare n. 44/E/2004**](#), non potendo evincere dall'istanza promossa dal soccidante alcuna attività di manipolazione o trasformazione dei capi acquistati dal soggetto soccidario, se non una **mera attività di rivendita**, non può essere in alcun modo invocato il regime di cui all'[**articolo 32, Tuir**](#), e **tale attività può solamente soggiacere alle regole di determinazione del reddito d'impresa** di cui all'[**articolo 56, Tuir**](#).

Dalla [**risposta ad interpello n. 134/E/2024**](#) si possono, però, trarre **alcune utili considerazioni** sulle quali l'Agenzia delle entrate di fatto si è espressa. In particolare, anche a seguito di recenti pronunce giurisprudenziali, **è sdoganata la possibilità**, da parte del soggetto soccidario, di **cedere la propria quota di capi**, derivante dall'esercizio di un contratto di soccida non monetizzata, al soggetto soccidante **fatturandola in ambito Iva**, senza che questa venga gioco forza riconvertita dall'Amministrazione finanziaria in **una soccida monetizzata fuori dal campo di applicazione dell'Iva**. Tutto questo a patto che, e questo è un altro importante spunto della risposta, si possa desumere dalla **documentazione contrattuale e contabile che il riparto dei capi in natura sia effettivamente avvenuto**. Ciò comporta **un'ordinata tenuta dei verbali di inizio ciclo**, di quelli di fine ciclo e di una corrispondenza tra le modalità di riparto previste in contratto e quelle effettivamente applicate. Infine, si evince come il **rapporto di soccida tra soccidante e soccidario termini inequivocabilmente con il riparto finale dell'accrescimento**, da quel momento in poi i due soggetti sono due imprenditori agricoli totalmente distinti ed indipendenti e ogni altro rapporto economico tra i due non può mai **in nessun caso configurare una coda ed una prosecuzione del rapporto di soccida**.